

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE. DECRETO LEGISLATIVO N. 105 DEL 26 GIUGNO 2015

IL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

La direttiva 2012/18/UE, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, cosiddetta "Seveso III" sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE "Seveso II", recepita in Italia con il D.lgs. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05. L'aggiornamento della normativa comunitaria è indirizzato al raggiungimento di livelli sempre più elevati di protezione della qualità dell'ambiente e della salute umana, attraverso la realizzazione e il miglioramento di un "sistema" sempre più completo ed efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Attualmente la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), entrato in vigore il 29 luglio 2015, abrogando il D.Lgs. n. 334/99.

I contenuti della norma prevedono una serie adempimenti per il soggetto gestore dell'impianto classificato a rischio di incidente rilevante, tra cui l'obbligo di presentare una Notifica, alle Autorità Competenti, secondo lo schema previsto dall'allegato 5 del D.Lgs. 105/2015.

Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è previsto che siano predisposti piani di Emergenza Esterna, al fine di definire le procedure di intervento in caso di incidente e fornire una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell'ambiente. Tale compito viene assegnato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 105/2015, al Prefetto, il quale, d'intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati, predisporre il piano di Emergenza Esterno e ne coordina l'attuazione.

In materia di pianificazione territoriale spetta al Comune la funzione relativa al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti sul proprio territorio, con le modalità previste dall'art. 22 del D.Lgs. 105/2015. Il Comune assolve inoltre gli aspetti relativi a informazione, consultazione e partecipazione ai processi decisionali da parte del pubblico, come previsto dagli articoli 23 e 24 del Decreto.

La nuova normativa contempla la volontà di perseguire e incrementare un rapporto di chiarezza e trasparenza tra le aziende e la popolazione circostante, un rapporto sempre più importante per far convivere sviluppo e benessere con salute e ambiente.